

IVA impianto Fotovoltaico, quando scatta l'aliquota ridotta del 10%: regole e casi pratici

SINTESI OPERATIVA

La corretta IVA di un impianto fotovoltaico richiede anzitutto di stabilire se è bene mobile o immobile: rilevano l'accatastamento autonomo in D/1 o D/10 e l'incremento di almeno il 15% del valore catastale dell'edificio. Se l'impianto è immobile, l'aliquota del 10% può riguardare materiali e manodopera; per i soggetti passivi, il reverse charge opera sugli impianti integrati o pertinenziali, non sulle centrali autonome. Una qualificazione errata comporta sanzioni, interessi e contestazioni, quindi vanno verificati requisiti tecnici, fattura e debitore d'imposta.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il corretto trattamento IVA degli impianti fotovoltaici dipende da una catena di valutazioni che parte sempre dalla qualificazione giuridica dell'impianto: bene mobile o bene immobile. Se l'impianto è autonomamente accatastabile nelle categorie D/1 o D/10, oppure incrementa di almeno il 15% il valore catastale dell'edificio su cui è installato, si considera immobile e segue regole proprie. In caso contrario è bene mobile, la cessione è sempre imponibile IVA. L'aliquota agevolata del 10% – prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, del DPR 633/72 – si applica sia ai materiali sia alla manodopera, ma richiede una verifica tecnica dei requisiti. Quando il committente è un soggetto passivo IVA, entra in gioco il reverse charge: scatta per gli impianti integrati o pertinenziali all'edificio, non per le centrali autonome. Sbagliare la qualificazione espone a sanzioni, interessi e contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO: BENE MOBILE O IMMOBILE

Il primo passaggio, quello che condiziona tutto il resto, riguarda la natura giuridica dell'impianto fotovoltaico. Parliamo cioè di stabilire se ci troviamo di fronte a un bene mobile oppure a un bene immobile. Una distinzione che può apparire formale, ma che ha conseguenze pratiche rilevanti sul piano fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni puntuali con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, cercando di mettere ordine in una materia che fino a quel momento presentava zone d'ombra. Secondo questo documento, gli impianti fotovoltaici si configurano come **beni immobili** quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

- ♦ devono costituire una **centrale di produzione di energia elettrica autonomamente accatastabile** nelle categorie D/1 (opifici) o D/10 (fabbricati rurali strumentali), oppure
- ♦ devono essere **integrati su pareti o tetti di fabbricati** e determinare un **incremento di almeno il 15%** del valore capitale o della redditività ordinaria dell'immobile su cui vengono installati.

In quest'ultimo caso, l'impianto non viene accatastato separatamente, ma comporta una variazione della rendita catastale dell'edificio che lo ospita. La categoria catastale dell'immobile resta invariata, ma il valore aumenta per effetto dell'installazione.

Al contrario, quando l'impianto non possiede autonoma rilevanza catastale e rappresenta una semplice pertinenza dell'unità immobiliare, viene trattato come **bene mobile**. È il caso tipico degli impianti domestici di piccola o media potenza, quelli che si trovano sui tetti delle abitazioni private e che servono principalmente ad alimentare i consumi della famiglia.

IL REGIME IVA PER LE CESSIONI: ESENZIONE O IMPONIBILITÀ

Una volta stabilita la natura del bene, mobile o immobile che sia, occorre verificare quale trattamento IVA applicare alla sua cessione.

Se l'impianto viene qualificato come **bene immobile**, la cessione segue la disciplina prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 8-ter del DPR 633/72, quella dei fabbricati strumentali per natura. In pratica, potrebbe scattare il regime di esenzione da IVA oppure, in presenza di determinate condizioni – ad esempio l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità – si applica il regime ordinario.

Per gli impianti che si configurano come **beni mobili**, invece, la cessione è sempre imponibile IVA. Non c'è possibilità di esenzione; la tassazione è obbligatoria.

■ ALIQUOTA DEL 10%: QUANDO SI APPLICA E A COSA

Veniamo ora al punto che interessa maggiormente i professionisti del settore. L'aliquota ridotta del 10% trova applicazione in base al **n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72**. Questa norma prevede espressamente il trattamento agevolato per gli *"impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica"*.

L'agevolazione, come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2013, non si limita alla cessione dell'impianto completo. Si estende anche:

- ♦ alla **cessione dei beni finiti** destinati alla costruzione di tali opere, ai sensi del n. 127-sexies della stessa Tabella A, Parte III;
- ♦ alle **prestazioni di servizi** derivanti da contratti di appalto per la costruzione, ai sensi del n. 127-septies.

In sostanza, l'IVA al 10% copre sia i materiali sia la manodopera necessaria per realizzare l'impianto fotovoltaico. Un'agevolazione non da poco, che rende più sostenibile l'investimento per chi decide di installare un sistema di produzione di energia da fonte rinnovabile.

■ IL REQUISITO TECNICO: ATTENZIONE AGLI IMPIANTI CSP

Non basta che ci sia un impianto collegato al sole. Occorre che l'impianto rispetti specifiche caratteristiche tecniche. Sul punto è intervenuto il **Principio di diritto n. 15 del 14 settembre 2020**, con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità dell'IVA agevolata agli impianti **CSP (Concentrating Solar Power)**, una tecnologia solare a concentrazione che converte l'energia solare in calore e, solo successivamente, in energia elettrica.

Per questi impianti, l'Agenzia – sulla base di un parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha identificato tre elementi qualificanti: la fonte di natura solare, il processo di conversione dell'energia solare finalizzato a immagazzinare calore-energia e a produrre energia termica, e infine la produzione di energia elettrica attraverso il calore.

Attenzione: questi tre elementi sono propri della tecnologia CSP e non si sovrappongono ai requisiti degli impianti fotovoltaici tradizionali a effetto fotovoltaico diretto (conversione della radiazione solare in elettricità senza passaggio termico intermedio), per i quali l'applicazione del n. 127-quinquies è più lineare. Il Principio di diritto n. 15/2020 va quindi letto nella sua specificità tecnologica, senza estenderne meccanicamente i criteri a tutte le installazioni solari.

■ IL REVERSE CHARGE E L'INDIVIDUAZIONE DEL DEBITORE D'IMPOSTA

Quando l'impianto viene fornito a un soggetto passivo IVA, si pone il problema di capire chi debba materialmente versare l'imposta. Anche qui la distinzione tra impianto accatastato autonomamente e impianto integrato nell'edificio fa la differenza.

La **circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015**, al paragrafo 8, ha chiarito che se l'impianto è accatastato in via autonoma nelle categorie D/1 o D/10, l'IVA deve essere assolta dal fornitore in rivalsa. Il motivo è semplice: si tratta di un immobile a sé stante, non di una parte dell'edificio. Di conseguenza, **non trova applicazione** il meccanismo del reverse charge previsto dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/72.

Diversa è la situazione degli impianti fotovoltaici **non autonomamente accatastati**, quelli integrati o semi-integrati sul lastrico solare o collocati su aree di pertinenza del fabbricato – come gli impianti a terra all'esterno dell'edificio ma co-



munque funzionali o serventi allo stesso. In questi casi scatta l'obbligo di applicare il **reverse charge**, cioè l'inversione contabile.

Ciò significa che il fornitore emette fattura senza addebito di IVA, mentre sarà il committente soggetto passivo a integrare la fattura e a versare l'imposta, applicando – se ne ricorrono i presupposti – l'aliquota del 10%. Il nesso funzionale rispetto all'edificio diventa quindi determinante: se l'impianto è legato all'edificio, integrato o comunque pertinenziale, scatta il reverse charge; se invece costituisce un'unità autonoma, il fornitore applica l'IVA in rivalsa.

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	QUALIFICAZIONE	IVA APPLICABILE	DEBITORE D'IMPOSTA
Centrale autonoma (D/1 o D/10)	Bene immobile autonomo	10% (n. 127-quinquies)	Fornitore in rivalsa
Impianto integrato/pertinenziale all'edificio	Bene immobile non autonomo	10% (reverse charge)	Committente soggetto passivo IVA
Impianto domestico (es. 6 kW su abitazione privata)	Bene mobile	10% (n. 127-quinquies)	Fornitore in rivalsa (no reverse charge)

ESEMPI PRATICI PER CHIARIRE I CONCETTI

Può essere utile ragionare su alcune situazioni concrete, per capire meglio come applicare le regole fin qui esposte.

Caso 1 – Capannone industriale. Un'impresa installa un impianto fotovoltaico da 50 kW sul tetto di un capannone industriale. L'impianto non viene accatastato separatamente, ma comporta una variazione catastale dell'edificio perché ne aumenta la rendita del 18%. Siamo di fronte a un bene immobile integrato nell'edificio. Se il committente è un soggetto passivo IVA, l'impresa installatrice emette fattura senza IVA applicando il reverse charge; il committente integra la fattura con aliquota del 10% ai sensi del n. 127-quinquies.

Caso 2 – Centrale agricola autonoma. Un'azienda agricola realizza una centrale fotovoltaica autonoma da 500 kW su un terreno di proprietà, accatastata come D/10. L'impianto è un immobile autonomo. Se viene ceduto, l'IVA è applicata in rivalsa dal cedente con aliquota del 10%, sempre che ricorrano le condizioni tecniche previste dalla normativa. Non c'è reverse charge perché non si tratta di un impianto relativo a un edificio, ma di un edificio a sé.

Caso 3 – Privato cittadino. Un privato cittadino acquista un impianto da 6 kW per la propria abitazione. L'impianto viene installato sul tetto, ha dimensioni contenute e non comporta variazioni catastali significative. Si tratta di un bene mobile, la cessione è imponibile IVA e si applica l'aliquota del 10% sia per i materiali sia per la manodopera. Non essendo il committente un soggetto passivo IVA, non si pone il problema del reverse charge.

LE QUESTIONI ANCORA APERTE E LE VERIFICHE NECESSARIE

Nonostante le circolari dell'Agenzia delle Entrate abbiano fatto chiarezza su molti aspetti, restano margini di incertezza. Uno dei temi più delicati riguarda la **verifica tecnica dei requisiti** per l'applicazione dell'aliquota ridotta. Chi certifica che l'impianto rispetta le caratteristiche previste dal n. 127-quinquies? Nella prassi ci si affida alle dichiarazioni del produttore o dell'installatore, ma in caso di contestazione potrebbe essere necessario fornire documentazione tecnica più dettagliata.

Altro nodo riguarda gli **impianti di revamping**, oggetto di interventi di ammodernamento o potenziamento su strutture esistenti. L'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità dell'IVA agevolata in questi casi, ritenendo che non si tratti di costruzione di nuovi impianti ma di manutenzione straordinaria. Una posizione che ha sollevato non poche critiche da parte degli operatori, visto che spesso il revamping comporta investimenti consistenti e contribuisce all'efficientamento energetico.

C'è poi la questione del **rapporto tra aliquota agevolata e detrazioni fiscali** per interventi di riqualificazione energetica. L'IVA al 10% si cumula con i bonus fiscali vigenti, ma occorre prestare attenzione agli adempimenti e alle condizioni richieste per ciascuna agevolazione, perché non sempre coincidono perfettamente. La Legge di Bilancio 2025 ha

introdotto aliquote di detrazione differenziate (50% per prima casa, 36% per altri immobili), che si affiancano – senza sovrapporsi – al beneficio IVA ridotto.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il trattamento IVA degli impianti fotovoltaici richiede una valutazione attenta, caso per caso. Non esiste una risposta univoca, valida per ogni situazione: occorre analizzare le caratteristiche tecniche dell'impianto, la sua qualificazione catastale, la posizione del committente e la natura del rapporto contrattuale.

Gli operatori del settore – siano essi installatori o professionisti che assistono le imprese – devono conoscere bene la normativa e soprattutto la prassi amministrativa consolidata. Le circolari n. 36/E del 2013 e n. 37/E del 2015 rappresentano i punti di riferimento principali, insieme al Principio di diritto n. 15/2020 per gli aspetti specifici degli impianti a concentrazione solare (CSP).

La corretta applicazione dell'aliquota del 10% e del meccanismo del reverse charge può fare la differenza in termini di competitività commerciale e di correttezza fiscale. Sbagliare significa esporsi a rilievi, sanzioni e contenziosi che sarebbe meglio evitare. Per questo è fondamentale documentare con cura ogni passaggio: dalla qualificazione del bene alla verifica dei requisiti tecnici, fino all'emissione della fattura con le modalità e le aliquote corrette.

In un mercato in costante evoluzione come quello delle energie rinnovabili, la certezza del diritto rappresenta un elemento essenziale per favorire gli investimenti. Le norme ci sono, i chiarimenti amministrativi anche. Resta agli operatori l'onere di applicarle correttamente, interpretando con buon senso le situazioni concrete che si presentano ogni giorno.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (25/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO